



COMUNE DI RAVARINO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 145 DEL 07/09/2021

AREA TECNICA

Area Tecnica

Oggetto: APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 COMMA 1 PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 LETT. B DELLA LEGGE N. 55/19 E DELL'ARTICOLO 8, COMMA 7, DELLA LEGGE 120/20, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "M. BUONARROTI" E ADEGUAMENTO SISMICO ANNESSA PALESTRA A RAVARINO. DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI D.L. 76/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 E DEROGATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 COMMA 1, LETT. A). CUP: H23H18000080005 – CIG: 8894559648

il Responsabile dell'Area

RICHIAMATO il decreto del 01.10.2020 prot. 9556, con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Alfredo Lubrano;

RICHIAMATI, altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 05/03/2021, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 05/03/2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000);
- il decreto del Responsabile di Area Tecnica, prot. 10405/2020 del 22/10/2020, avente per oggetto: Finanziamento Piano 2019 MIUR Edilizia Scolastica i "Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico, scuola primaria statale M. Buonarroti di Ravarino, Via Gramsci 129 adeguamento sismico di edificio scolastico, Scuola Primaria Statale", con la quale viene nominato RUP dell'intervento il tecnico istruttore Geom. Fabio Anderlini;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

VISTO l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'articolo 4, comma 177-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 160;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'articolo 20-bis, comma 2;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" e, in particolare, l'articolo 6, concernente "Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", che modifica l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in particolare, l'articolo 7-ter;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad € 170.000.000,00 annui, tra le Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, con riferimento ai piani presentati da alcune Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole Regioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;

VISTA l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

DATO ATTO che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

DATO ATTO che con nota del 22 aprile 2020, prot. n. 5460, è stata comunicata alle Regioni la disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, di un importo complessivo pari ad € 320.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, e che i piani regionali dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2020;

CONSIDERATO che in tale nota è stato, altresì, comunicato l'importo massimo spettante a ciascuna Regione, determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione nazionale triennale nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;

RILEVATO che il Comune di Ravarino nell'allegato A esplicativo del suddetto D.M. 71 del 25/07/2020, Piano 2019 è risultato assegnatario, alla riga n°13, del finanziamento di €. 1.160.274,40, con cofinanziamento di €. 290.068,60 (Codice ARES 0360340127) per l'opera pubblica relativa al miglioramento sismico della Scuola Primaria "M. Buonarroti" di Ravarino oltre all'adeguamento sismico dell'annessa palestra e che la stessa opera pubblica è inserita nel programma delle OOPP approvato nel DUP del Comune di Ravarino;

PRESO ATTO:

- della peculiarità e specificità dell'intervento nonché dell'indisponibilità di personale dipendente di questa Stazione Appaltante in grado di eseguire la progettazione esecutiva, per causa di carichi lavorativi e indisponibilità di programmi e software necessari per redazione del progetto, rendendosi pertanto necessario ricorrere a professionalità esterne;
- che con determina n°5 del 22/01/2021 è stato affidato pertanto il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità opere, coordinamento sicurezza globale relativo ai lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico, scuola primaria statale M. Buonarroti di Ravarino oltre all'adeguamento sismico dell'annessa palestra scolastica allo studio tecnico Ingegneri Riuniti SPA, con sede legale in Via Pepe 13-15 a Modena;
- che lo Studio Tecnico incaricato non riesce a garantire il livello di progettazione esecutiva, in considerazione degli stringenti termini prescritti dal D.M. 71/2020; bensì si è impegnato a produrre, entro i medesimi termini, una progettazione definitiva con conseguente riduzione del

compenso originariamente previsto nel contratto di incarico, riduzione che sarà oggetto di successivo provvedimento dirigenziale;

- che l'art. 11-bis introdotto dalla L. n. 120/2020 in sede di conversione del D.L. 76/2020, avendo espunto le parole "*sulla base del progetto definitivo*" contenute nell'art. 14, comma 3- bis, D.L. 189/2016, ha escluso il ricorso all'appalto integrato in deroga inizialmente previsto della norma speciale sisma 2016;
- che tuttavia in ragione dell'unicità dell'oggetto delle prestazioni richieste e dell'avvio, *ab origine*, quale procedura accelerata si rende necessario procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) per effetto dell'iter seguito, culminato con la restituzione da parte dell'aggiudicatario di tutta la documentazione progettuale, già verificata e validata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, organicamente e funzionalmente predisposta per l'affidamento contestuale del successivo livello di progettazione esecutiva e dei lavori;
- che, all'attualità, quindi vige la possibilità di procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) ai sensi del D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito dalla Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 comma 1, lett. a), che prevede la deroga temporanea alle norme di cui all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti sottosoglia;
- che il D.M. 71 del 25/07/2020, Piano 2019, come già ribadito, prevede l'aggiudicazione provvisoria entro i 12 mesi dalla pubblicazione e che pertanto per rispettare coerentemente le tempistiche occorre provvedere alla corretta prosecuzione di tutti i livelli di progettazione, alla realizzazione dei lavori, oltre alla successiva direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico amministrativo dell'opera pubblica;
- con delibera di giunta comunale n°45 del 07/09/2021 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo di miglioramento sismico dell'edificio scolastico, scuola primaria statale M. Buonarroti di Ravarino oltre all'adeguamento sismico dell'annessa palestra scolastica, redatto dallo studio tecnico Ingegneri Riuniti SPA, che prevede una spesa complessiva di € 1.062.539,98 così articolata:

Somme per lavori	€ 1.017.303,33
Somme per spese tecniche redazione prog. esecutivo	€ 23.846,78
Contributi su spese tecniche	€ 953,87
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.436,00

Considerato che l'opera di cui sopra è prevista nel P.E.G., nonché nel Programma triennale dei lavori pubblici;

Considerato altresì che le fonti di finanziamento a copertura dell'intervento complessivo derivano dalle seguenti risorse economiche:

- € 1.160.274,40 Finanziamento Edilizia Scolastica Piano 2019
- € 290.068,60 Finanziamento da Risorse di Bilancio comunale

Preso atto che:

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in particolare l'art. 48 comma 5 che per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto

1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto;

- il D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito dalla Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 comma 1, lett. a) , che prevede la deroga temporanea alle norme di cui all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti sottosoglia, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 Giugno 2023, e, in particolare dell'art. 1, comma 2 che statuisce:

“... omissis... ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiori a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016

... omissis...;

- la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle precedente punto, deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese;

Ritenuto inoltre di provvedere all'indizione della gara per la progettazione esecutiva relativa all'edificio scuola primaria “M. Buonarroti” ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 oltre all'appalto dei lavori mediante procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dal D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 comma 1, lett. a), su piattaforma dei Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) mediante consultazione di dieci operatori economici individuati tramite l'elenco di merito delle imprese edili iscritte sul portale della Regione Emilia Romagna ed aventi OG1 in classifica III o superiore, dando una scadenza congrua pari a 10 giorni per la presentazione dell'offerta al minor prezzo;

Ritenuto in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di offerte ammesse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. (N.B.: ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).

Considerato inoltre che:

-il principio della rotazione degli inviti è stato ottemperato selezionando dieci ditte, individuate dal RUP tra quelle presenti nell'elenco di merito delle imprese edili iscritte sul portale della Regione

Emilia Romagna ed aventi attestazione SOA OG1 in classifica III o superiore: “Edifici civile e industriali”, non invitando altresì operatori economici risultati aggiudicatari o che abbiano partecipato recentemente ad affidamenti analoghi;

-risulta opportuno incaricare il Servizio Unico Appalti ed Informatica, dell'Unione Comuni del Sorbara, affinché proceda alla predisposizione del presente procedimento di gara in virtù della convenzione sottoscritta ed assunta in data 05/10/2009 al Rep. n. 179 dell'Unione;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che:

-Il contratto avrà per oggetto la progettazione esecutiva relativa all'edificio scuola primaria “M. Buonarroti” ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 oltre all'appalto dei lavori di miglioramento sismico mediante procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dal D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 comma 1, lett. a);

-Il contratto viene stipulato in applicazione del combinato disposto dell'art. 32 comma 12 e 14 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

-Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:

- codice CUP H23H18000080005
- codice CIG 8894559648

Dato atto che né il Responsabile del procedimento né il Responsabile di Area rientrano per l'attività svolta per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. n. 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 62/2013, né nella fattispecie di cui agli artt. n. 3, 4, 5 e 6 del codice di comportamento integrativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2014;

Atteso che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183, comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- all'indizione della gara per l'appalto integrato e la progettazione esecutiva relativa all'edificio scuola primaria "M. Buonarroti" ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 oltre all'appalto dei lavori mediante procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come derogato dal D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 comma 1, lett. a), su piattaforma dei Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) mediante consultazione di dieci operatori economici individuati tramite l'elenco di merito delle imprese edili iscritte sul portale della Regione Emilia Romagna ed aventi OG1 in classifica III o superiore, dando una scadenza congrua, pari a 10 giorni, per la presentazione dell'offerta al minor prezzo;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 216, comma 4-bis, del D.Lgs. n°50/2016 come ad oggi vigente, è possibile procedere a un appalto integrato, disponendo di un progetto definitivo già approvato con delibera di giunta comunale n°45 del 07/09/2021

- di motivare, ai sensi di quanto indicato nel punto 6.3 delle Linee Guida n°4 dell'Ente Nazionale Anticorruzione, il mancato ricorso alle procedure ordinarie, pur essendo l'importo di appalto superiore ad € 500.000,00, con la necessità di contenere i tempi di svolgimento della gara di appalto, al fine di rispettare la prevista scadenza al 24/09/2021, fissata dal D.M. 71 del 25/07/2020, Piano 2019 per la formulazione della proposta di aggiudicazione a pena di perdita del finanziamento;

-che l'importo a base di gara è pari ad € 1.062.539,98 così articolato:

-Somme per lavori	€. 1.017.303,33
-Somme per spese tecniche redazione prog. esecutivo	€. 23.846,78
-Contributi su spese tecniche	€. 953,87
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 20.436,00

Che in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in relazione al numero di offerte ammesse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci. (N.B.: ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque).

Di procedere all'indizione della procedura negoziata ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in particolare l'art. 48 comma 5 che per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza

di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto;

Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C bis) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020

Di stabilire che i lavori dovranno iniziare ed essere conclusi compatibilmente con il cronoprogramma allegato al progetto definitivo e con le tempistiche dettate dall'Ente erogatore del finanziamento concesso;

Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Servizio Unico Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara, in forza di convenzione (Rep. N 179 del 2009) affinché proceda alla indizione della gara ed alla conseguente adozione degli atti necessari;

Di dare atto, che le somme relative al suddetto intervento di € 1.450.343,00 (IVA compresa) sono stanziata al cap.lo 2348 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA" del bilancio 2021-2023, mentre l'entrata da trasferimento statale per € 1.160.274,40 è allocata al cap.lo entrata 648 "CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA", così come segue:

Somme già impegnate:

-imp. 2021/344 sub. 1 per €. 96.294,95 allo Studio Tecnico Ingegneri Riuniti SPA

Somme da impegnare a seguito dell'espletamento della gara dei lavori in oggetto:

-imp. 2021/344 per €. 193.773,65 per lavori e somme a disposizione connesse;

-imp. 2021/345 per €. 1.160.274,40 per lavori e somme a disposizione connesse;

Di dare atto altresì che le spese di cui agli imp. 2021/344 e imp. 2021/345, verranno rimodulate a seguito dell'espletamento della gara per i lavori di adeguamento sismico dell'edificio in oggetto;

Di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Fabio Anderlini dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Di precisare che il successivo contratto d'appalto sarà stipulato a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Alfredo Lubrano;

**il Responsabile dell'Area
Alfredo Lubrano / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**